



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n. r.g. 3/2020
promosso da:

ADR66 S.R.L., con sede legale in Noceto (PR) – Via Canvelli n. 22,
codice fiscale, partita e numero iscrizione al Registro Imprese di Parma
02595670346, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il
patrocinio degli avvocati prof. ANDREA MORA
(MRONDR60H08G337L) e DAVIDE DALLA ZOPPA
(DLLDVD74E28G870S) elettivamente domiciliata presso il loro studio
in Parma, Strada Farini n. 18;

cui è stato riunito il giudizio n. 94 /2020 reg.ist.fall. per la dichiarazione
di fallimento della suddetta ADR66 S.R.L.

promosso da

DE MASSIMI S.R.L. (01614330593) in persona del legale
rappresentante *pro tempore* con il *patrocinio* dell'avv. PAOLA CATANI
(CTNPL63H67E472Q) elettivamente domiciliata in Latina, Corso
Matteotti n°61 presso lo studio del difensore;
ed il giudizio 123/2020 reg.ist.fall. promosso da:



la medesima **ADR66 S.R.L.** (02595670346) per la dichiarazione di fallimento in proprio;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: estinzione concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 1 giugno 2020 (n 3/2020 reg.conc.prev.) ADR66 S.R.L. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice ;
- con decreto di data 5 giugno 2020 è stato concesso il suddetto termine sino al 30 ottobre 2020;
- con ricorso depositato in data 14 ottobre 2020 (n. 94/2020 reg.ist.fall) DE MASSIMI S.R.L.. ha domandato dichiararsi il fallimento di ADR 66 S.R.L.;
- con istanza del 29 ottobre 2020 ADR66 S.R.L. ha domandato prorogarsi il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art 161 l.f. sino al 30 dicembre 2020;
- con decreto del 6 novembre 2020 il suddetto termine è stato prorogato al 29 dicembre 2020;
- in data 25 novembre 2020 ADR66 S.R.L. ha depositato domanda di fallimento in proprio (n.123/2020 reg.ist.fall);
- all'udienza del 26 novembre 2020 è stata disposta la riunione del proc. n.123/2020 reg.ist.fall al proc n. 94/2020 reg.ist.fall. e di quest'ultimo al . n 3/2020 reg.conc.prev.



Considerato che la presentazione di un'istanza di fallimento in proprio nel corso del termine concesso ex art 161 comma VI l.f., ed eventualmente prorogato, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III del medesimo articolo, implica rinuncia alla domanda di concordato con conseguente estinzione del procedimento (Corte d'Appello Milano sentenza 4133/2015; Corte d'Appello Venezia 2760/2014);

osservato che all'udienza del 26 novembre 2020 la creditrice DE MASSIMI S.R.L. e la medesima ADR66 S.R.L. hanno insistito per la dichiarazione di fallimento;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Noceto (PR) – Via Canvelli n. 22;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- sussistenza dello stato di insolvenza;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto in base alla visura CCIAA, risulta svolgere, tra l'altro attività di “... *lavorazione di lamiera e prodotti siderurgici di qualsiasi genere*”, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f.;



ritenuto che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. *ex multis* Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla presentazione di una domanda di concordato in bianco non seguita dalla formulazione di una qualsivoglia proposta concordataria;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f.;

ritenuto di indicare come curatore il dott. MARCO PEDRETTI che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 III co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 161, 162 l.f.

dichiara

l'estinzione del giudizio n 3/2020 reg.conc.prev. di ammissione di **ADR66 S.R.L.**, con sede legale in Noceto (PR) – Via Canvelli n. 22,



codice fiscale, partita e numero iscrizione al Registro Imprese di Parma 02595670346, alla procedura di concordato preventivo

dichiara

il fallimento di **ADR66 S.R.L.**, con sede legale in Noceto (PR) – Via Canvelli n. 22, codice fiscale, partita e numero iscrizione al Registro Imprese di Parma 02595670346, in persona del legale rappresentante pro tempore PADOAN STEFANO (PDNSFN63A22B819I);

nomina

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

nomina

Curatore il dott. MARCO PEDRETTI, dottore commercialista con studio in Langhirano (PR), Via Pelosi 19, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ordina

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ordina

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

stabilisce

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del giorno 17 marzo 2020 ore 11.00;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;



ordina

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art.
17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi

